

STATUTO

Articolo 1 COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Co.Me.Te.

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<Co.Me.Te. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE>>

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via del Mezzetta 2 M nel comune di Firenze.

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017".

L'Associazione Co.Me.Te. è un centro specializzato nella separazione, nell'affidamento dei figli e nei problemi familiari con implicazioni di tipo giuridico, nonché nelle tematiche attinenti al conflitto in ambito istituzionale e familiare.

L'Associazione si propone di collaborare insieme agli operatori della giustizia e della scuola per affrontare i problemi degli utenti, così da potenziare reciprocamente le rispettive competenze.

Articolo 3 AMBITI DI INTERVENTO

L'attività dell'Associazione Co.Me.Te. si rivolge ai seguenti ambiti di intervento:

- la mediazione familiare e la mediazione dei conflitti in ambito familiare ed istituzionale (scuola, comunità, enti e/o associazioni) per come tali interventi sono definiti dallo Statuto e dalle deliberazioni dell' A.I.M.S., Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici;
- la perizia d'ufficio, nei casi di maltrattamento e di abuso sessuale, con particolare interesse a promuovere la pratica della cosiddetta "perizia-intervento" per come essa è descritta nella letteratura in materia;
- l'Associazione si occupa, inoltre, di promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione e di ricerca sull'evoluzione storico-giuridico e psico-sociale del sistema familiare, sulle patologie delle dinamiche familiari, sulla devianza minorile, sull'emarginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti; studi e ricerche sono finalizzati a fornire all'individuo coinvolto nel contesto "psico-giuridico" un'informazione completa e globale che, attraverso la competenza di esperti qualificati nei vari settori, possa offrirgli la possibilità di ripristinare nuovi equilibri.

L'Associazione si occupa, infine, di promuovere, attivare, coordinare e gestire attività di formazione rivolta al personale della scuola, di enti giuridici pubblici e privati.

Articolo 4 ATTIVITA'

A tal fine l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Promuovere, coordinare e gestire consulenza e formazione ai soci per rendere più efficaci i loro interventi;
- Promuovere e coordinare l'aggregazione di quanti condividono le idee ed i programmi dell'Associazione ed intendono dare il loro contributo;
- Partecipare, nelle cooperative sociali, coadiuvandone le attività per uno sviluppo delle cooperative stesse, tramite affiliazioni e collaborazioni con altre Organizzazioni Non Governative o Istituzioni pubbliche e private italiane ed estere;
- Promuovere un'attiva di collaborazione con Istituti di Terapia Familiare per ciò che riguarda la formazione, la supervisione, lo studio e la ricerca;

- Progettazione e aggiornamento periodico del sito web dell'Associazione Culturale Co.Me.Te. con lo scopo di divulgare informazioni ed iniziative inerenti alle attività dell'Associazione e più in generale all'ambito psico-giuridico;
- Promozione di pubblicazioni di soci e proprie pubblicazioni relative all'ambito dell'Associazione stessa;
- Organizzazione e promozione di convegni;
- "auto-formazione" degli associati;
- attività di studio per ricerca e intervento in ambito multiculturale, con particolare interesse all'integrazione delle norme e del diritto propri delle rispettive culture.

Articolo 5 ASSOCIATI

L'Associazione Co.Me.Te. è aperta a tutti, senza distinzione di razza, lingua e religione. Si può appartenere all'Associazione Co.Me.Te. in qualità di:

- soci ordinari;
- soci onorari.

Possono diventare soci ordinari tutti coloro i quali, nelle singole discipline, coltivano e perseguono gli interessi e le finalità scientifiche e culturali della Associazione, comprovati da specifico curriculum.

I soci onorari sono scelti tra le personalità di chiara fama che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo e alla conoscenza dei problemi attinenti agli interessi dell'Associazione stessa.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida gli scopi che essa persegue può fare domanda scritta e motivata, presentando il proprio curriculum, al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita.

Nella domanda, l'interessato dovrà specificare le proprie complete generalità, dovrà dichiarare di aver preso lettura del presente Statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte circa l'ammissione o meno a socio.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 6 QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Articolo 7 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

Nei confronti dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno due anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione può essere promossa dal Consiglio direttivo proposta di esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio direttivo.

Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al socio escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Consiglio direttivo ovvero al Collegio dei revisori se esistente.

Il Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

In ogni caso si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
 - il Consiglio direttivo
 - il Presidente
 - il Collegio dei revisori (nel caso in cui l'Assemblea decidesse di avvalersi della facoltà di nominarlo)
- l'Organo di controllo

Articolo 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio direttivo, o dal Vice Presidente nell'inerzia del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli associati.

La convocazione è fatta perlomeno con avviso affisso presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data prefissata, e con ogni altro mezzo che il Consiglio direttivo deciderà di adottare. Nell'avviso deve essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza oltre ovviamente agli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

Ciascun associato può intervenire all'Assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentarne più di due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un Segretario da essa nominato.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione delle delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 10 RUOLO E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri da tre a nove. La nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro carica è gratuita. Ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per adempiere ai loro incarichi o funzioni.

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

La firma e la legale rappresentanza dell'Associazione sono devolute al Presidente e in caso di sua assenza al Vice Presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può delegare stabilmente al Presidente ed ai singoli consiglieri la gestione ordinaria dell'Associazione o singole competenze. Il Presidente o i consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio direttivo del proprio operato durante il Consiglio direttivo successivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio ed al bilancio preventivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice presidente, o, in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio.

I Verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente del Consiglio, vengono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Articolo 11 BILANCIO DI ESERCIZIO, PREVENTIVO E BILANCIO SOCIALE

Il Consiglio direttivo predispone la bozza del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 12 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI, ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli associati ha la facoltà di nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, anche tra i non associati

Nel caso venisse adottata tale disposizione, essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente Statuto.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e qualora sussistessero le condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina si sostituisce al Collegio dei sindaci revisori, di nomina assembleare facoltativa.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

8

Articolo 13 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione ed ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Eventuali finanziamenti ottenuti per l'attuazione di progetti elaborati da associati, verranno gestiti da un'apposita commissione di cui faranno parte solo gli associati che hanno partecipato alla elaborazione dei progetti medesimi e ne cureranno l'attuazione. Gli stessi hanno l'obbligo di presentare preventivamente il/i progetto/i al Consiglio direttivo e di rendicontarlo successivamente allo stesso.



Articolo 14 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.



L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non tra i propri associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Costante D' Giuliano